

GASPARE FALSITTA
Emerito dell'Università di Pavia

GIANNI MARONGIU
Ordinario dell'Università di Genova

AUGUSTO FANTOZZI
Ordinario dell'Università di Roma «La Sapienza»

FRANCESCO MOSCHETTI
Ordinario dell'Università di Padova

COMMENTARIO BREVE ALLE LEGGI TRIBUTARIE

Tomo I

Diritto costituzionale tributario e Statuto del contribuente

a cura di
GASPARE FALSITTA

ERNESTO MARCO BAGAROTTO
ROBERTO BAGGIO
MAURO BEGHIN
GIUSEPPE BERGONZINI
ANDREA CARINCI
NICOLETTA DOLFIN
SANDRO FUCILE
ANDREA GIOVANARDI
MARCO GREGGI
MAURIZIO INTERDONATO
ROBERTO LIPPI

VALERIA MASTROIACOVO
GIUSEPPE MELIS
MARCO MICCINESI
MARIO MISCALI
DONATELLA MORANA
FRANCESCO MOSCHETTI
Giovanni MOSCHETTI
DIANA MURARO
BRUNO NICHETTI
LORENZO PAGNACCO
SILVIA PANSIERI
ANDREA PODDIGHE

MARCELLO POGGIO
GIANLUCA ROCCHETTI
PAOLA ROSSI
DANIELA SCANDIUZZI
ROBERTO SCHIAVOLIN
THOMAS TASSANI
LORIS TOSI
MAURO TRIVELLIN
ANTONIO VIOTTO
DAMIANO ZARDINI
GIUSEPPE ZIZZO



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
2011

AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORE

Gaspare Falsitta

COLLABORATORI

Bagarotto M. E.: art. 75 e 81 Cost.; art. 119 Cost.
(sez. II)
Baggio R.: art. 9 Cost.; art. 117 Cost. (sez. II);
art. 119 Cost. (sez. IV)
Beghin M.: art. 7 Statuto; art. 53 Cost. (parr. IX
e X; parr. da XVIII a XXII; par. LII); art. 53
Cost. (*con Scandiuzzi D.*: par. IV, VI; parr. da
XLV a XLVIII e par. LI); art. 53 Cost. (*con
Muraro D.*: par. XXXV e parr. da XL a XLIV);
art. 53 Cost. (*con Rocchetti G.*: parr. XLIX e L)
Bergonzini G.: artt. 41 e 42 Cost.
Carinci A.: art. 6 Statuto (parr. VII-XII); art. 17
Statuto
Dolfin N.: art. 23 Cost. (parr. XI-XVIII)
Falsitta G.: art. 2 Cost.; art. 3 Cost.; art. 53 Cost.
(parr. da I a III e parr. da LIV a LVII)
Fucile S.: artt. 10 e 11 Cost.
Giovanardi A.: art. 117 Cost. (sez. I)
Greggi M.: art. 2 Statuto; art. 120 Cost.
Interdonato M.: art. 45 Cost.
Lippi R.: art. 16 Statuto
Mastroiacovo V.: art. 3 Statuto
Melis G.: art. 14 Statuto
Miccinesi M.: art. 24 Cost.
Miscali M.: art. 47 Cost.
Morana D.: art. 23 Cost. (parr. I-X)
Moschetti F.: art. 1 Statuto (*con Nichetti B.*)

Moschetti G.: art. 9 Statuto
Muraro D.: art. 4 Statuto; artt. 76 e 77 Cost.; art.
53 Cost. (*con Beghin M.*: par. XXXV e parr. da
XL a XLIV)
Nichetti B.: art. 1 Statuto (*con Moschetti F.*)
Pagnacco L.: art. 25 Cost.
Pansieri S.: art. 10 Statuto (parr. XIV-XXIV)
Poddighe A.: art. 102, 111 e 113 Cost.
Poggioli M.: art. 13 e 15 Statuto; artt. 43, 44, 69
e 84 Cost.
Rocchetti G.: art. 53 Cost. (*con Beghin M.*: parr.
XLIX e L)
Rossi P.: art. 28 Cost.
Scandiuzzi D.: art. 53 Cost. (*con Beghin M.*: par.
IV, VI; parr. da XLV a XLVIII e par. LI)
Schiavolin R.: art. 5 Statuto; art. 6 Statuto (parr.
da I a VI); artt. 29, 30 e 31 Cost.; art. 53 Cost.
(par. V, VII, VIII, XVII, parr. da XXIII a
XXXIV, parr. da XXXVI a XXXIX, LIII)
Tassani T.: art. 8 Statuto
Tosi L.: art. 119 Cost. (sez. I)
Trivellin M.: art. 10 Statuto (parr. I-XIII); artt.
8, 20 e 97 Cost.
Viotto A.: art. 12 Statuto; artt. 13, 14 e 15 Cost.;
art. 53 Cost. (parr. da XI a XVI)
Zardini D.: art. 119 Cost. (sez. III e V)
Zizzo G.: art. 11 Statuto

COORDINAMENTO

Mauro Beghin, Roberto Schiavolin, Loris Tosi per la Costituzione
Mauro Beghin per lo Statuto del contribuente

SEGRETARIO DELLA REDAZIONE

Daniela Scandiuzzi

dro di insieme dell'integrazione tra l'ordinamento comunitario e l'ordinamento interno, sul piano emeneutico, vige la presunzione di conformità della legge interna al regolamento comunitario... quando, poi, vi sia irriducibile incompatibilità fra la norma interna e quella comunitaria, è quest'ultima, in ogni caso, a prevalere... tale criterio opera, tuttavia, diversamente, secondo che il regolamento o piegata nel tempo la disposizione segna o piegata nel particolare. FALSITA, *op. cit.*, 64; GALLO, *op. cit.*, 407 ss.; BIZOLI, *op. cit.*, 45 ss.; INGRAO, *op. cit.*, 225 ss.; BORIA, *op. cit.*, 61 e ss.). ■ La Corte Costituzionale, nella sent. C. Cost. 73/183, *Fronini*, ha espresso quanto segue: «In base all'art. I Cost. sono state consentite limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate ... deve quindi escludersi che sfratte limitazioni, concretamente punizializzate nel Trattato di Roma ... possano comunque comportare per gli organi della C.E.E. un manomissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana ... ed è ovvio che qualora dovesse mai darsi all'art. 189 una si aperrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Costituzionalità, sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali». ■ Nella sentenza C. Cost. 89/232, la Corte ribadisce la propria competenza a «verificare, attraverso il controllo di costituzionalità della legge di esecuzione, se una qualsiasi norma del Trattato, così come essa è interpretata ed applicata dalle istituzioni e dagli organi comunitari, non venga in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o non attenti ai diritti inalienabili della persona umana». ■ Passando all'analisi dei singoli principi, in tesi astrattamente opponibili alla normativa comunitaria, deve innanzitutto negarsi che costituisca un «controllabilità» il principio di legittimità riconducibile alla riserva relativa di legge disciplinata dall'art. 23 Cost. (si riscontra sul punto una certa uniformità di vedute in dottrina; cfr. FALSITA, *op. cit.*, 64; GALLO, *op. cit.*, 407 ss.). ■ Alla medesima conclusione giunge anche la giurisprudenza della Consulta, secondo cui «... non importa l'ordinamento interno e diritto UE, ma si limita a confermare, da un lato, il primato del diritto comunitario, e dall'altro il ruolo della norma comunitaria come criterio di costituzionalità interposto (cfr. BATTARINO, *op. cit.*, 151). ■ Dopo aver tratteggiato il qua-

ne non è formalmente applicabile alle norme comunitarie, emanazione di una fonte di produzione autonoma, propria di un ordinamento distinto da quello interno» (cfr. C. Cost. 73/183). Nello stesso senso, nella giurisprudenza di legittimità, anche C. s.a. 96/458, secondo cui «in ordine ai rapporti fra diritto comunitario e legge nazionale, va richiamata la giurisprudenza dei giudici della legge ... secondo la quale la normativa comunitaria ... tutte le volte che ... soddisfa il requisito dell'immediata applicabilità, entra e permane in vigore nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato ... non esclusi i casi in cui detta attività normativa interverga in materie, come quella tributaria, soggette a riserva di legge». ■ Parte della dottrina ha negato che il principio di capacità contributiva possa fondare un controllo, ragionando a partire da una concezione della capacità contributiva legata dall'elemento solidaristico ed inesa privo criterio di riparto del carico fiscale (GALLO, *op. cit.*, 407 ss.; BORIA, *op. cit.*, 64). Sembrano preferibili, tuttavia, le diverse, autorevoli, prospettive in base alle quali il

principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost. rientrebbe nell'ambito dei controllimenti, in forza della funzione essenzialmente garantistica e solidaristica del medesimo, oltre che in forza della sua collocazione nell'ambito del Titolo IV della Costituzione dedicato ai «*Rapporti politici*» (FALSITA, *op. cit.*, 65). ■ Da ultimo, si è affermata la natura di controllo del principio di egualanza sostanziale (GALLO, *op. cit.*, 407 ss.). Non osterebbe, a tale riguardo, il fatto che il Trattato CE sancisca il principio di non discriminazione, atteso che detto ultimo principio sarebbe espressione di un principio di egualanza solo formale, essendo rivolto ad impedire o rimuovere gli squilibri di mercato, mentre il principio di egualanza opererebbe prevalentemente sul piano sociale, assicurando a tutti il godimento dei beni fondamentali della vita e, per ciò che concerne la materia tributaria, sul piano della differenziazione del concorso alla spesa pubblica in relazione alla posizione di vantaggio o svantaggio rivestita dal soggetto nella società (v. in questo senso, GALLO, *op. cit.*, 407 ss.).

PARTIE II MIGLIORI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I RAPPORTI CIVILI

13. La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra resazione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati fissativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati immediatamente all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quattro ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punibile ogni violenza fisica e morale subite persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

14 Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

15 La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabili dalla legge.

SOMMARIO: I. I poteri di indagine dell'amministrazione finanziaria e le libertà inviolabili; - II. (segue) il carattere dell'inviolabilità dei diritti sui quali sono destinati ad incidere i poteri di indagine dell'amministrazione finanziaria; - III. (segue) profili soggettivi dei diritti di libertà disciplinati dagli art. 13, 14 e 15 Cost.; - IV. (segue) l'oggetto del diritto di libertà personale di cui all'art. 13 Cost.; - V. (segue) l'oggetto del diritto di libertà domiciliare di cui all'art. 14 Cost.; - VI. (segue) l'oggetto del diritto di libertà e segretezza della corrispondenza di cui all'art. 15 Cost.; - VII. (segue) la Costituzionalità dei fondamentali al fine di soddisfare l'interesse collettivo all'equo e generalizzato concorso alle spese pubbliche; - VIII. Le limitazioni dei diritti di libertà come momenti di bilanciamento di posizioni contrapposte; - IX. (segue) le riserve di legge e di giurisdizione; - X. (segue) la ratifica amministrativa della riserva di legge; - XI. (segue) sul rispetto della garanzia di legge di cui agli artt. 13, 14 e 15 Cost. da parte delle disposizioni tributarie; - XII. (segue) sul rispetto della garanzia della c.d. riserva di giurisdizione da parte delle disposizioni tributarie.

I. I poteri di indagine dell'amministrazione finanziaria e le libertà inviolabili. ■ I diritti di libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, più in generale, di autodeterminazione degli individui costituiscono i diritti civili su cui sono destinati ad incidere, per loro natura, i mezzi di indagine di cui è dotata l'amministrazione finanziaria in materia di imposte sui redditi ed IV/A – mezzi che [VANZ. art. 32, *Comm. Moschetti*, 177; VIVRO. art. 33, *Comm. Moschetti*, 188; MULDO. art. 52, *Comm. Marongiu*, 482] attualmente consistono, da un lato, nelle potestà di effettuare accessi, ispezioni e verifiche nei locali, di compiere perquisizioni sulle persone, di aprire coattivamente plichi, buste, borse, casseforti, ecc.; dall'altro lato, nei poteri di richiedere, con diverse modalità ed a soggetti diversi, dati, notizie e documenti e di invitare i contribuenti a compiere presso gli uffici dei verificatori – pur non essendo da escludere che l'esercizio di simili poteri possa collidere anche con altri diritti costituzionalmente garantiti, quali, ad esempio, la libertà di iniziativa economica, il diritto di proprietà e la libertà di circolazione e soggiorno.

costituzionale (BARLE, *Diritto dell'uomo e libertà fondamentali* 84, 47; PALADIN, *Diritto costituzionale* 95, 559; MORTARI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, 76, 1039; ITALIA - TRAVESO, *Elementi di diritto pubblico* 92, 98; FASO, *La libertà di domicilio* 68, 37; LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali della custodia preventiva nel processo penale*, R. d. proc. 65, 79; in senso conforme, v. C. Cost. 91/366). ■ Ciò non esclude che i diritti in esame possano formare oggetto di limitazioni finalizzate al perseguimento di altri interessi costituzionalmente rilevanti (C. Cost. 91/366), quale può essere quello sotteso al dovere *indetergibile di solidarietà* che si declina nel concorso equo e generalizzato ai carichi pubblici: tuttavia, tali limitazioni – mentre il vincolo della inviolabilità – non potranno mai giungere all'annullamento dei diritti di libertà e non potranno realizzarsi al di fuori degli ambiti consentiti dalla Costituzione e senza le garanzie dalla stessa apprezzate. ■ Per tale ragione, le risultanze delle «attività istituzionali compiute in disprezzo dei fondamentali diritti del cittadino non possono essere assunte di per sé a giustificazione e a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito» (C. Cost. 73/34), venendo meno sotto il profilo tributario – la prevalenza dell'interesse fiscale, anch'esso costituzionalmente garantito dall'art. 53 (con specifico riferimento al diritto all'inviolabilità del domicilio v. C. 987/7468; C. 99/5778).

II. (segue) Profili soggettivi dei diritti di libertà disciolti dai diritti art. I, 3, 14 e 15 Cost. ■ Dal punto di vista soggettivo, costituisce assunto pressoché pacifico in doctrina quello secondo cui la tuttarità dei diritti di libertà in esame spetta ad ogni individuo, senza distinzione di cittadinanza, e dunque anche agli stranieri [in tal senso v. BALLODRE PALMIERI, *Diritto costituzionale* 72, 403; BARLE - CHELLI, *Domicilio (libertà di)*, Enc. D., 864; BARLE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, op. cit., 155; GUARINO, *Lezioni di diritto pubblico* 69, 96; MAZZAOTTI DI CELSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, op. cit., 228 e 279; FASO, *La libertà di domicilio*, op. cit., 73; GIACOMI NACCI, *Libertà di carcerazione*, in AA.VV. (a cura di SANTANIELLO), *Libertà costituzionali e limiti amministrativi* 90, 110; CARETTI, *Domicilio (libertà di)*, Enc. d. publ. 54, II, 512 ss; MARTINES, *Diritti costituzionali*, op. cit., 653; MAZZAOTTI DI CELSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, op. cit., 228. Sollevo dubbi, invece, sul punto GUARINO, *Domicilio (libertà di domicilio)*, Enc. g. Trocari, 3 ss; in senso contrario v. GUARINO, *L'organizzazione pubblica*, I, 77, 135], sia pure sulla scorta di argomentazioni diverse – 15 Cost., alle persone giuridiche e, più in generale, alle entità collettive, ancorché non dotate di personalità giuridica, ivi comprese le società commerciali, di persone e di capitali.

III. (segue) L'oggetto del diritto di libertà personale di cui all'art. I, 3. Cost. ■ Dal punto di vista oggettivo, il bene giuridico protetto dall'art. 13 Cost. coincide con la persona in se, nella sua dimensione fisica e corporeale, nonché, secondo i più, in quella morale e psicologica: esso, infatti, nel proclamare l'inviolabilità della libertà personale, intende tutelare la persona umana, preservandola da atti di coercizione che limitino od annullino le sue facoltà di azione e di movimento ovvero che si intromettano nella sua intimità. ■ Le 13 posizioni della doctrina non sono univocali. Un primo orientamento riconduce nell'art. 13 quelle forme di coercizione che mirano ad

costituzionale (BARLE, *Diritto dell'uomo e libertà fondamentali* 84, 47; PALADIN, *Diritto costituzionale* 95, 559; MORTARI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, 76, 1039; ITALIA - TRAVESO, *Elementi di diritto pubblico* 92, 98; FASO, *La libertà di domicilio* 68, 37; LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali della custodia preventiva nel processo penale*, R. d. proc. 65, 79; in senso conforme, v. C. Cost. 91/366). ■ Ciò non esclude che i diritti interessante è l'estensione – che trova consensi quasi unanimi in doctrina [MORTARI, *Istituzioni di diritto pubblico*, op. cit., 1060; BARBERA, Art. 2, in AA.VV. (a cura di BRANCA), *Commentario della Costituzione* 75, 118 ss.; BARLE - CHELLI, *Domicilio (libertà di)*, op. cit., 864; PALADIN, *Diritto costituzionale*, op. cit., 608; PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, op. cit., 18; FASO, *La libertà di domicilio*, op. cit., 74; GIACOMI NACCI, *Libertà costituzionali e limiti amministrativi* 90, 76 ss.; CARETTI, *Domicilio (libertà di)*, op. cit., 322; MOTZO, RASS. d. pubb. 54, II, 512 ss; MARTINES, *Diritti costituzionali*, op. cit., 653; MAZZAOTTI DI CELSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, op. cit., 228.

levante in ambito tributario, atteso che anche i cittadini di altri Stati possono essere assoggettati alle attività istruttorie espletate da parte dell'amministrazione finanziaria italiana, sia come contribuenti sottoposti ad indagini, sia come terzi che abbiano instaurato rapporti con contribuenti a loro volta indagati, quando operino o comunque si trovino nel territorio dello Stato italiano. ■ Altrettanto interessante è l'estensione – che trova consensi quasi unanimi in doctrina [MORTARI, *Istituzioni di diritto pubblico*, op. cit., 1060; BARBERA, Art. 2, in AA.VV. (a cura di BRANCA), *Commentario della Costituzione* 75, 118 ss.; BARLE - CHELLI, *Domicilio (libertà di)*, op. cit., 864; PALADIN, *Diritto costituzionale*, op. cit., 608; PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, op. cit., 18; FASO, *La libertà di domicilio*, op. cit., 74; GIACOMI NACCI, *Libertà costituzionali e limiti amministrativi* 90, 76 ss.; CARETTI, *Domicilio (libertà di)*, op. cit., 322; MOTZO, RASS. d. pubb. 54, II, 512 ss; MARTINES, *Diritti costituzionali*, op. cit., 653; MAZZAOTTI DI CELSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, op. cit., 228. Sollevo dubbi, invece, sul punto GUARINO, *Domicilio (libertà di domicilio)*, Enc. g. Trocari, 3 ss; in senso contrario v. GUARINO, *L'organizzazione pubblica*, I, 77, 135], sia pure sulla scorta di argomentazioni diverse – 15 Cost., alle persone giuridiche e, più in generale, alle entità collettive, ancorché non dotate di personalità giuridica, ivi comprese le società commerciali, di persone e di capitali.

IV. (segue) L'oggetto del diritto di libertà personale di cui all'art. I, 3. Cost. ■ Dal punto di vista oggettivo, il bene giuridico protetto dall'art. 13 Cost. coincide con la persona in se, nella sua dimensione fisica e corporeale, nonché, secondo i più, in quella morale e psicologica: esso, infatti, nel proclamare l'inviolabilità della libertà personale, intende tutelare la persona umana, preservandola da atti di coercizione che limitino od annullino le sue facoltà di azione e di movimento ovvero che si intromettano nella sua intimità. ■ Le 13 posizioni della doctrina non sono univocali. Un primo orientamento riconduce nell'art. 13 quelle forme di coercizione che mirano ad

annullare le facoltà cognitive e la volontà degli individui e si infiltri in una **limitazione della libertà di movimento** (in tal senso, MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, op. cit., 1040 ss.; VASSALI, *La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali*, ora in VASSALI, *Scritti giuridici*, III 97, 203 e 239; si vedano altresì MARTINES, *Diritto costituzionale*, op. cit., 649 ss.; GROSSI, *Liberia personale, libertà di circolazione e obbligo di residenza dell'imprenditore fallito*, G. cost. 62, 203 ss.; GROSSI, *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, op. cit., 201; MAZZAORI DI CELSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, op. cit., 196 ss.). ■ Altri orientamenti dovranno vii includere anche quegli **obblighi (di fare)** che equivalgono a coercizione per i tempi e i modi cui deve sostenere il relativo adempimento o per il fatto di essere presidiati da una sanzione penale o che comunque incide su un diritto inviolabile (CERI, *Liberia personale - dir. cost.*, Enc. g. Trecani, 5 ss.). ■ Altri ancora riengono che l'apparato garantiscono dell'art. 13 si debba attivare anche qualora si sia di fronte a provvedimenti, sia pure di contenuto obbligatorio, che si riconnettono però a valutazioni di disavatore circa la **personalità e la pericolosità sociale del destinatario** (NANIA, *La libertà individuale nella esperienza costituzionale italiana*, op. cit., 69). ■ Altri, infine, ampliano la portata dell'art. 13 sino a farvi rientrare il c.d. «**diritto alla libertà morale**» e specularmente individuarvi la tutela contro le testimonianze che indicano sulla personalità morale e sulla dignità sociale dell'individuo, attraverso suggestioni, minacce, induzioni in errore, uso di «stesi della verità», di dittoghe obnubillanti, ecc. (BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, op. cit., 112). ■ La C. Cost. sembra essersi attestata - sia pur con qualche tempistica ripensamento in senso più restrittivo (C. Cost. 60/12-60/45; 59/49-75/20) - nel ritenere che la libertà in questione «non deve essere intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica della persona, ma anche alla menomazione della **libertà morale** quando tale menomazione implichi un assoggettamento totale della persona all'altro potere» (così la fondamentale sent. 62/20 nonché le sent. 56/7 11/63/72; 65/32; 75/23; 80/99). ■ Da ciò conseguono allora, con specifico riferimento ai poteri di indagine attualmente attribuiti all'amministrazione finanziaria, che solo il potere di **permisiva** personale, previsto dall'art. 52

del d.p.r. n. 633, deve essere vagliato alla luce dell'art. 13 Cost., mentre gli altri poteri, cui corrisponde un obbligo di fare in capo al destinatario, sembrano in linea di massima rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 23, anche quando finiscono per addossare sul contribuente un obbligo di recarsi di persona presso l'ufficio finanziario, obbligo che, pur vincolando in senso fisico la libertà della persona, se mantiene entro limiti di normale ragionevolezza, non dovrebbe superare la soglia critica che segna l'ingresso nell'ambito della applicazione del ben più garantistico art. 13 Cost.

V. (segue) **l'oggetto del diritto di libertà democratica di cui all'art. 14 Cost.**; ■ Quanto alla **nozione di domicilio**, si è ritenuto che l'art. 14 Cost. abbia operato una sorta di rimissione alla **nozione penale** [in tal senso BARILE - CHELA, *Domicilio (libertà di) - op. cit.*, 861 ss.; nonché v. BARILE, *Diritti dell'uomo e liberenza fondamentali*, op. cit., 155; MAZZAOTTI DI CELSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, op. cit., 223]. ■ Altra nozione 2. propende, invece, per una nozione più aperta che consente di estendere la tutela ad ogni luogo che sia **destinato dall'individuo al libero dispiegarsi della propria personalità**, alla conduzione della propria vita affettiva e alla cura dei propri interessi o anche all'appagamento del semplice desiderio di isolamento (in tal senso v. AMATO, *Art. 14*, in AA.VV. (a cura di BRASCA), *Commentario della Costituzione* 77, 56 ss.; GIOCOLI NACCI, *Libertà di domicilio*, op. cit., 82 ss.; FASO, *La libertà di domicilio*, op. cit., 11 ss.; PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, op. cit., 214; BERTI, *Interpretazione costituzionale* 90, 420; MORZO, op. cit., 511; PALADIN, *Diritti costituzionali*, op. cit., 608; MESSERINI, *F. n. della concezione di domicilio nell'art. 14 della Costituzione*, in AA.VV., *Studi in onore di A. Amorth*, II, 82, 614 ss.], senza che ciò presupponga né la stabilità dello spazio (il che permette di comprendere nella nozione anche beni diversi dagli edifici e dagli immobili, quali, ad esempio, *routottes*, imbarcazioni, ecc.), né l'abitudine del rapporto dell'individuo con esso (il che permette di comprendere nella nozione anche i luoghi utilizzati saltuariamente od occasionalmente e di escludervi i luoghi abbandonati definitivamente) (nello stesso senso v. C pen. 09/7063). ■ A di-

spetto della diversità dei percorsi argomentativi, vi è sostanziale concordanza in dotrina nel ritenere che rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 14 Cost., oltre alle abitazioni, i **luoghi destinati a lavoro, amministrazione, svago, cultura** (quali gli studi professionali, gli stabilimenti industriali, i cantieri, i circoli ricreativi e culturali, ecc.) [v. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, op. cit., 1060; VIRGA, *Diritto costituzionale*, op. cit., 441 ss.; CARELLI, *Domicilio (libertà di)*, op. cit., 322; BALADORE, PALLIERI, *Diritti costituzionali*, op. cit., 409; MARTINES, *Diritto costituzionale* 94, 652 ss.; propende, invece, per la limitazione del domicilio all'ambiente domestico, ABAMBONTE, *Liberia e convivenza* 54, 73], ed altresì le **veature e i mezzi di trasporto** in genere, ponendo mente ai poteri di indagine che rientrano, le *routottes*, le camere d'albergo, le cabine dei vagoniletti e delle navi, ecc. (v. C. Cost. 87/88 per l'inclusione dell'autovettura nella nozione di domicilio ex art. 14 Cost.). ■ Sicché, ponendo mente ai poteri di indagine recevibili dalla nozione penale, è lecito ritenere che rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 14 le **potestas di accesso**, ispezione e verifiche disciplinate dall'art. 52 del d.p.r. n. 633/72, le quali si indirizzano nei confronti di luoghi - quali sono i locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, quelli destinati anche ad abitazione e i locali diversi da quelli testé indicati - di regola dotati delle caratteristiche per essere sussinti nella definizione costituzionale di domicilio (C. su. 90/8062; C. 98/7468; C. 99/5078; C. 09/21974; C. 09/6636).

V. (segue) **l'oggetto del diritto di libertà e segretezza della corrispondenza di cui all'art. 15 Cost.**; ■ L'art. 15 Cost. si riferisce alla «corrispondenza» e ad «ogni altra forma di comunicazione», sicché, inquadra in una categoria o nell'altra, le forme di comunicazione, tanto quelle tradizionali quanto quelle frutto dell'evoluzione tecnologica, godono tutta dell'inviolabilità e della tutela appena duale nella **determinatezza dell'individuazione** (specie 2 dal 2° co. dell'art. 15). ■ Al fine di individuare le caratteristiche che i mezzi di trasmissione del pensiero debbono avere per rientrare nell'art. 15, un elemento è stato individuato nella **determinatezza dell'individuazione**, quando si tratta di stabilire il momento in cui il messaggio cessa di essere corrispondenza o forma di comunicazione, si ritiene non sufficiente il mero ricevimento del bus, del plico, del telex o del segnale

del messaggio ad esso affidato (PACE, *Contenuto e oggetto della libertà di corrispondenza e di comunicazione*, in AA.VV., *Scritti in onore di C. Mortati*, 3, 77, 913 ss.). ■ Diversi sono tuttavia i risultati delle interpretazioni che pure muovono da questo stesso principio: all'indirizzo molto restrittivo di parte della doctrina (che fa capo a PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, op. cit., 248), propensa ad escludere dai mezzitendenzialmente segreti le forme di comunicazione via radio, cavo o telefono (lo stesso PACE, tuttavia, in un precedente scritto proponeva per l'inclusione delle comunicazioni telefoniche nell'ambito di applicazione dell'art. 15 Cost.); cfr. PACE, *Contenuto e oggetto della libertà di corrispondenza e di comunicazione*, op. cit., 918, n. 31), si contrappone quello ragionevolmente più ampio della C. Cost., la quale annovera tra i suddetti mezzi le **ricetrasmittenti di debole potenza**, i **cd. ponti radio** (C. Cost. 88/1030; in senso conforme v. MARTINES, *Diritto costituzionale*, op. cit., 655) e, cosa più importante, il **telefono** (C. Cost. 73/34). ■ Per stabilire quando un determinato messaggio acquista la qualifica di corrispondenza o di altra forma di comunicazione e fino a quando la mantenga, il criterio-guida è stato enucleato ponendo menie alla tutela della persona nel momento in cui esprime i propri pensieri, le proprie sensazioni, la propria personalità, in vista della transmisione a soggetti determinati. Sicché, ciò che rileva è il momento in cui si manifesta e concretamente si attua l'intenzione dell'attore di trarre il messaggio (BARELLE - CHELA, *Corrispondenza (libertà di)*, op. cit., 145; PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, op. cit., 246; PACE, *Contenuto e oggetto della libertà di corrispondenza di cui all'art. 15 Cost.*, ■ L'art. 15 Cost. si riferisce alla «corrispondenza» e ad «ogni altra forma di comunicazione», sicché, inquadra in una categoria o nell'altra, le forme di comunicazione, tanto quelle tradizionali quanto quelle frutto dell'evoluzione tecnologica, godono tutta dell'inviolabilità e della tutela appena duale nella **determinatezza dell'individuazione**, quando si tratta di stabilire il momento in cui il messaggio cessa di essere corrispondenza o forma di comunicazione, si ritiene non sufficiente il mero ricevimento del bus, del plico, del telex o del segnale

7 11/63/72; 65/32; 75/23; 80/99. ■ Da ciò conseguono allora, con specifico riferimento ai poteri di indagine attualmente attribuiti all'amministrazione finanziaria, che solo il potere di

permisiva ovvero a consentire la diffusione

telematico, ma che sia quantomeno necessario che il destinatario abbia preso conoscenza del messaggio (in tal senso Pace, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, op. cit., 246-10, *Contenuto e oggetto della libertà di corrispondenza e di comunicazione*, op. cit., 920). Ciò presuppone pertanto la materiale apertura della busta o l'effettuazione della procedura di «scarico» della cassetta di posta elettronica (dopo di che, sarà il destinatario a decidere se rendere pubblico il messaggio o adottare le cautele opportune per mantenerlo riservato), se non addirittura che a ciò faccia seguito un lasso di tempo variabile da caso a caso, che vaiga a segnare un distacco tra lo scritto ed il destinatario tale da trasformare la corrispondenza in *dокументo storico* [BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà individuale*, op. cit., 164; MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, op. cit., 1063; Giocou NACCI, *Liberità di corrispondenza*, op. cit., 121; BARILE - CIEHL, *Corrispondenza (Libertà di), op. cit.*, 745; secondo MAZZORNI DI CASO, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, op. cit., 275 ssc.; la comunicazione rimane tale addirittura fino alla morte del mittente e del destinatario, salvo diversa concorde manifestazione di volontà di entrambi]. Per quanto concerne, allora, i poteri di indagine previsti in ambito tributario, si può dire che nient'altro nel perimetro dell'art. 15 Cost. i poteri di apertura di pieghi signati nei quali è nominale che venga custodita la corrispondenza e la cui apertura è disciplinata dall'art. 52 del d.p.R. n. 63/3/72.

VII. (segue) Le limitazioni che la Costituzione consente di apportare a diritti di libertà fondamentali al fine di soddisfare l'interesse collettivo all'equo e generoso concorso / altre spese pubbliche. Sensibili sono le differenze che sul piano testuale si riscontrano nella lettura degli artt. 13, 14 e 15 Cost.: nell'art. 13, 2° co., i tipi di restrizione che il legislatore può apportare alla libertà personale sono elencati in modo meramente indicativo, mentre l'art. 14 reca un elenco tassativo e, di contro, l'art. 15 non contiene alcuna elencazione, ma solo un generico riferimento alla «limitazione» della libertà e segretezza delle comunicazioni. Escluso che siano ammessi atti di restrizione della libertà personale posse in essere dall'autorità amministrativa senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, in virtù dell'inquivocabile disposto dell'art. 13,

aderenza alle regole contenute negli artt. 13, 14 e 15 Cost. Inoltre, si richiede che le restrizioni ai diritti in esame rispondano al criterio della necessità: eloquente in proposito è l'affermazione della C. Cost. (sent. 91/467), secondo la quale la «regola della ragionevole proporzionalità e della necessarietà della limitazione di un diritto inviolabile dell'uomo in riferimento all'adempimento di un dovere costituzionale indigeribile ... impone che il legislatore, nel suo discrezionale bilanciamento dei valori costituzionali, possa restituire il contenuto di un diritto inviolabile dell'uomo soltanto nei limiti strettamente necessari alla protezione dell'interesse pubblico sottostante al dovere costituzionale contrapposto» (in senso conforme, v. C. Cost. 10/265/05/299; in dottrina v. NANIA, *La libertà individuale nella esperienza costituzionale italiana*, op. cit., 73; FASO, *La libertà di domicilio*, op. cit., 43; GUARINO, *Lezioni di diritto pubblico*, op. cit., 103; GREVIL, G. cost. 73, 324 ss.; ANTONINI, *Dovere tributario, incresse fiscale e diritti costituzionali* 96, 188; ANDRIOLI, G. cost. 67, 733), in ragione delle interferenze debbono essere tali per cui senza la loro introduzione lo scopo in funzione del quale sono disposte non sarebbe raggiungibile; in senso piuttosto restrittivo è orientata anche la C. Cost. nella sent. 73/34, nella quale prescrive al giudice che dispone limitazioni alla libertà e segretezza delle comunicazioni di accertare se sussistono «effettive esigenze» e «fondati motivi» per ritenere che le misure restrittive diano risultati positivi per le indagini. Nell'art. 15 Cost., in particolare, trovano protezione due interessi: la libertà e la segretezza delle comunicazioni (riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità inviolabili ai sensi dell'art. 2 Cost.) e l'esigenza di prevenire e reprimere i reati (C. Cost. 73/34, 75/120; 98/76, 87/223; 91/366 93/81).

IX. (segue) le riserve di legge e di giurisdizione; Le garanzie apprestate dalla Costituzione consistono nella previsione di riserve di legge e di riserve di giurisdizione, in forza delle quali le limitazioni ai diritti di libertà debbono trovare **fondato motivo** per essere disposte per atto motivativo dell'autorità giudiziaria. Si tratta di 2 interventi cui viene unanimemente riconosciuta una portata garantistica che consiste essenzialmente nell'evitare che i diritti di libertà restino esposti alle arbitrarie intromissioni

sioni del potere esecutivo [BERTI, *interpretazione costituzionale*, op. cit., 407; CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, 84; CARLISSARE, *Legge (riserva di)*, Enc. g. Trecanni 90, XVIII, 2; MORTARI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, op. cit., 341 ss.; AMATO, G. cost. 66, 265 ss.; PALADIN, *Diritto costituzionale*, op. cit., 569; MARTINES, *Diritto costituzionale*, op. cit., 648; FASO, *La libertà di dominio*, op. cit., 131; ORAVIANO, *Rass. d. pubb.* 64, 923; sulla *ratio garantistica* della riserva di legge di cui all'art. 23 in materia di prestazioni personali imposte v. FEDELE, Art. 23, in A.A.VV. (a cura di BRANCA), *Commentario della Costituzione* 78, 135 ss.; LONGO, *Saggio critico sulle finalità e sull'oggetto dell'art. 23 della Costituzione* 68, 65 ss.; LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, op. cit., 391 ss.; GAFFURU, *Lezioni di diritto tributario* 99, 17; LIUCARDO, *Trait. dir. trib.* Amatucci I, 1, 94, 22; VIOITTO, *I poteri di indagine dell'amministrazione finanziaria* 02, 94 ss., si vedano inoltre C. COSTI, 69/24 e 57/21]. X. (segue) la ratio garantistica della riserva di legge. ■ Quanto alle riserve di legge, quelle degli artt. 13, 14 e 15 Cost sono considerate **riserve assolute**. ■ Nel dettaglio, la non uniforme formulazione letterale delle disposizioni costituzionali induce a ritenere che diverso sia l'oggetto che deve essere di volta in volta disciplinato dalla fonte normativa di rango primario, il quale viene identificato: a) nei «casì e modi», dall'art. 13, 2^o co., e dall'art. 14, 2^o co., in virtù dei quali la legge dovrebbe individuare le situazioni di fatto al cui verificarsi si ricollega l'applicazione delle misure restrittive e le modalità e formalità procedurali da seguire nell'attuazione dei provvedimenti (quali, ad esempio, l'orario, la durata, gli accorgimenti da adottare per contenere al massimo l'intrusione; cfr. FASO, *La libertà di domicilio*, op. cit., 13; v. C. COSTI, 02/135; 10/265); b) nei «casì eccezionali di necessità et urgenza», dall'art. 13, 3^o co. (sul punto v. C. COSTI, 71/173; 77/64; 80/177; 85/74); c) nelle «garanzie» dall'art. 15, 2^o co., anche se si ritiene che la riserva di legge sui casi e sui modi debba essere considerata implicita nell'art. 15, 2^o co. (BARTLE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, op. cit., 166; FOIS, voce *Garanzie*, *Perquisizioni*, Enc. g. Trecanni, 870; voce *Perquisizioni*, Enc. g. Trecanni, 870 ss.) ed all'apertura coattiva di pieghi sigillati, casseforti, ecc. (VIOTTO, *I poteri di indagine dell'amministrazione finanziaria*, op. cit., 397 ss.). ■ Mancano, in sostanza, nell'art. 3^o della costituzionalità contenuta nel 5^o co. dell'art. 12, il quale fissa in *trenta giorni* la durata massima della presenza fisica dei verificatori ed ammette una *possibilità di proroga* per ulteriori trenta giorni solo in casi di particolare complessità dell'indagine che debbono essere individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. ■ Infine, la regolamentazione delle modalità di esecuzione delle indagini contenuta nell'art. 12 dello Statuto si completa con il riconoscimento al contribuente del diritto a che l'esame dei documenti contabili e amministrativi venga effettuato nell'**ufficio dei verificatori** o presso il **professionista** che lo assiste, in modo tale che lo svolgimento delle indagini avvenga con la minor compressione possibile alla sua stessa di libertà.

XI. (segue) **la ratio garantistica della riserva di legge di cui agli artt. 13, 14 e 15 Cost, da parte delle disposizioni tributarie** ■ La disciplina degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche, detta dall'**art. 52 del d.p.r. n. 633/72**, non sembra sia così dettagliata come richiederebbe una lettura rigorosa dei menzionati precezi costituzionali. ■ Non si tratta certamente di scissione riguardante all'efficienza della **ratio garantistica amministrativa** che consigliano al legislatore di non irrigidire eccessivamente il dettato con previsioni troppo dettagliate, ma non si può evitare di considerare che l'art. 52 contiene una disciplina assai scarsa quanto ai casi ed alle modalità da seguire nell'esercizio dei poteri che vengono attribuiti agli uffici ed alla Guardia di finanza (né migliore era la disposizione contenuta nell'art. 35 della l. n. 4 del 1929, che – consentendo di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale per eseguirvi verificazioni e ricchezze di fatto attribuiva dei poteri «in bianco» ai verificatori; cfr. VASNZ, *R. d. fin. sc. fin.* 94, I, 299; si ritiene che tale disposizione sia stata abrogata per inconcordanza dalla norma di cui all'art. 12 della l. n. 21/2/00; v. SUSANNA, in *Statuto Fanfozzi - Fedele*, 653). La decisione in merito a quali poteri esercitare nelle diverse circostanze di fatto viene lasciata alla valutazione dell'amministrazione prodezione, sia per quanto attiene all'esecuzione degli accessi, sia per quanto attiene all'effettuazione, nel corso degli accessi, di perquisizioni personali (forti perplessità sul rispetto della riserva di legge contenuta nell'art. 13, 2^o co. Cost., da parte della normativa sulle perquisizioni contenuta nell'art. 52, sono espresse da BELLANTONI, voce *Perquisizioni*, Enc. g. Trecanni, 870 ss.) ed all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, ecc. (VIOTTO, *I poteri di indagine dell'amministrazione finanziaria*, op. cit., 397 ss.). ■ Mancano, in sostanza, nell'art. 3^o della costituzionalità simili a quelle contenute nel codice di procedura penale, dove, ad esempio, le ispezioni sono consentite «quando occorre

accertare le tracce e gli altri effetti materiali delle ispezioni» dall'art. 14, 3^o co., la quale deve essere contenuta in *leggi «speciali»*, vale a dire specificamente ed esclusivamente dirette a disciplinare una delle materie comprese nei quattro settori di intervento indicati dall'art. 14, 3^o co. (BARTLE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, op. cit., 157; CARETTI, *Domicilio (libera di)*, op. cit., 324).

XII. (segue) **la ratio garantistica della riserva di giurisdizione** ■ Il costituente ha ritenuto che le limitazioni della libertà fondamentali siano garantite dall'intervento di un organo istituzionalmente indipendente, il **magistrato**, per l'appunto, che disponga esso stesso la misura restrittiva ovvero convalidi una misura adottata in via provvisoria dall'autorità di pubblica sicurezza ovvero, ancora, autorizzi l'adozione di provvedimenti coercitivi da parte dell'autorità amministrativa diretti a perseguire finalità diverse da quella penale, fra le quali possono essere annoverate anche quelle fiscali. ■ Secondo i più, l'intervento del magistrato rappresenta una forma di tutela della libertà in ragione dell'**autonomia** e dell'**indipendenza** da ogni altro potere riconosciute alla magistratura dall'art. 104 Cost., le quali dovrebbero assicurare la corretta applicazione della legge nel momento dell'adozione delle misure restrittive, evitando *interventi arbitrari* da parte degli organi dell'esecutivo (GALLOFINI, *La libertà personale* 53, 96; VASSALLI, *La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali*, op. cit., 187 ss.; AMORITI, *La Costituzione italiana. Commentario sistematico*, op. cit., 60; CERRI, *Liberità personale - dir. cost. op. cit.*, 11; MARTINES, *Diritto costituzionale*, op. cit., 648; PALADIN, *Diritto costituzionale*, op. cit., 575; contrario a riconoscere portata garantistica alla riserva di giurisdizione è invece l'aggettivo «discrezionale» sembra essere utilizzato come sinonimo di «arbitrario»; definitivamente di circoscrivere – tramite l'intervento dell'autorità giudiziaria – quelli che vengono definiti «poteri discrezionali», ovvero limitarsi al mero riscontro di legittimità formale tra il provvedimento adottato o da

6 **dagine e controllo sul luogo** ■ Inoltre, sempre in ossequio al principio che concepisce le intromissioni nella sfera delle libertà come intrusione di accesso, condizione che consiste nell'esistenza di **effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo**. ■ Inoltre, sempre in ossequio al principio che concepisce le intromissioni nella sfera delle libertà come misure di carattere eccezionale, attuabili solo quando siano strettamente necessarie, alla stessa condizione dovrebbe soggiicare la possibilità dei verificatori di ritornare presso la sede del contribuente una volta conclusa la verifica, possibilità che il 5^o co. dell'art. 12 dello Statuto subordina all'esistenza di **specifiche ragioni**, oltre che all'assesso motivato del dirigente dell'ufficio. ■ Lo stesso art. 12 del 7 dirigente, sulla disciplina delle **modestie di esecuzione delle indagini** imponendo, al principio, che le stesse possano svolgersi, salvo casi eccezionali urgenti, durante l'*orario ordinario di esercizio dell'attività* e con modalità tali da arrecare la *minore turbativa possibile*, ancora una volta dando applicazione al principio costituzionale che vuole che le limitazioni delle libertà fondamentali siano sempre proporzionate rispetto ai fini che si intendono perseguiti. ■ Ai medesimi valori si ispira, altresì, la disciplina della **permanenza nei locali** del contribuente contenuta nel 5^o co. dell'art. 12, il quale fissa in *trenta giorni* la durata massima della presenza fisica dei verificatori ed ammette una *possibilità di proroga* per ulteriori trenta giorni solo in casi di particolare complessità dell'indagine che debbono essere individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. ■ Infine, la regolamentazione delle modalità di esecuzione delle indagini contenuta nell'art. 12 dello Statuto si completa con il riconoscimento al contribuente del diritto a che l'esame dei documenti contabili e amministrativi venga effettuato nell'**ufficio dei verificatori** o presso il **professionista** che lo assiste, in modo tale che lo svolgimento delle indagini avvenga con la minor compressione possibile alla sua stessa di libertà.

XIII. (segue) **la ratio garantistica della riserva di giurisdizione** ■ Il costituente ha ritenuto che le limitazioni della libertà fondamentali siano garantite dall'intervento di un organo istituzionalmente indipendente, il **magistrato**, per l'appunto, che disponga esso stesso la misura restrittiva ovvero convalidi una misura adottata in via provvisoria dall'autorità di pubblica sicurezza ovvero, ancora, autorizzi l'adozione di provvedimenti coercitivi da parte dell'autorità amministrativa diretti a perseguire finalità diverse da quella penale, fra le quali possono essere annoverate anche quelle fiscali. ■ Secondo i più, l'intervento del magistrato rappresenta una forma di tutela della libertà in ragione dell'**autonomia** e dell'**indipendenza** da ogni altro potere riconosciute alla magistratura dall'art. 104 Cost., le quali dovrebbero assicurare la corretta applicazione della legge nel momento dell'adozione delle misure restrittive, evitando *interventi arbitrari* da parte degli organi dell'esecutivo (GALLOFINI, *La libertà personale* 53, 96; VASSALLI, *La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali*, op. cit., 187 ss.; AMORITI, *La Costituzione italiana. Commentario sistematico*, op. cit., 60; CERRI, *Liberità personale - dir. cost. op. cit.*, 11; MARTINES, *Diritto costituzionale*, op. cit., 648; PALADIN, *Diritto costituzionale*, op. cit., 575; contrario a riconoscere portata garantistica alla riserva di giurisdizione è invece l'aggettivo «discrezionale» sembra essere utilizzato come sinonimo di «arbitrario»; definitivamente di circoscrivere – tramite l'intervento dell'autorità giudiziaria – quelli che vengono definiti «poteri discrezionali», ovvero limitarsi al mero riscontro di legittimità formale tra il provvedimento adottato o da

9 **l'esame dei documenti contabili e amministrativi** venga effettuato nell'**ufficio dei verificatori** o presso il **professionista** che lo assiste, in modo tale che lo svolgimento delle indagini avvenga con la minor compressione possibile alla sua stessa di libertà.

XIV. (segue) **la ratio garantistica della riserva di giurisdizione** ■ Il costituente ha ritenuto che le limitazioni della libertà fondamentali siano garantite dall'intervento di un organo istituzionalmente indipendente, il **magistrato**, per l'appunto, che disponga esso stesso la misura restrittiva ovvero convalidi una misura adottata in via provvisoria dall'autorità di pubblica sicurezza ovvero, ancora, autorizzi l'adozione di provvedimenti coercitivi da parte dell'autorità amministrativa diretti a perseguire finalità diverse da quella penale, fra le quali possono essere annoverate anche quelle fiscali. ■ Secondo i più, l'intervento del magistrato rappresenta una forma di tutela della libertà in ragione dell'**autonomia** e dell'**indipendenza** da ogni altro potere riconosciute alla magistratura dall'art. 104 Cost., le quali dovrebbero assicurare la corretta applicazione della legge nel momento dell'adozione delle misure restrittive, evitando *interventi arbitrari* da parte degli organi dell'esecutivo (GALLOFINI, *La libertà personale* 53, 96; VASSALLI, *La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali*, op. cit., 187 ss.; AMORITI, *La Costituzione italiana. Commentario sistematico*, op. cit., 60; CERRI, *Liberità personale - dir. cost. op. cit.*, 11; MARTINES, *Diritto costituzionale*, op. cit., 648; PALADIN, *Diritto costituzionale*, op. cit., 575; contrario a riconoscere portata garantistica alla riserva di giurisdizione è invece l'aggettivo «discrezionale» sembra essere utilizzato come sinonimo di «arbitrario»; definitivamente di circoscrivere – tramite l'intervento dell'autorità giudiziaria – quelli che vengono definiti «poteri discrezionali», ovvero limitarsi al mero riscontro di legittimità formale tra il provvedimento adottato o da

sotto il profilo tributario – la prevalenza dell'interesse fiscale, anch'esso costituzionalmente garantito dall'art. 53 (con specifico riferimento al diritto all'inviolabilità del domicilio v. C 98/7368; C 99/5078). **XIII. (segue) sul rispetto della garanzia della c.d. riserva di giurisdizione da parte delle disposizioni tributarie.** ■ Con riferimento alle disposizioni tributarie che regolano l'affidabilità di verificare, si deve anzitutto ricordare che l'intervento dell'autorità giudiziaria non è richiesto per l'esercizio dei poteri di natura cognitiva¹, che l'art. 14, 3° co., Cost., denomi- na «accertamenti» e «ispezioni». Pertanto, il sistema delle autorizzazioni agli accessi delineato dal legislatore tributario nell'art. 52 del d.p.r. n. 633/72 può essere considerato in linea con il dettato costituzionale e addirittura più garantista. Laddove subordinata l'esecuzione delle verifiche in determinati locali all'autorizzazione del procuratore della Repubblica, senza che ciò sia richiesto dall'art. 14, 3° co., Cost. ■ Un giudizio positivo può inoltre essere espresso, in linea di massima, con riferimento alla disposizione che subordina all'autorizzazione giudiziale l'esecuzione di perquisizioni personali e l'apertura coattiva di borse, cassettori mobili, ripostigli e simili stante la conformità con quanto prescritto dall'art. 13, 2° co., e dall'art. 14, 2° co., Cost., i quali, per l'esecuzione di perquisizioni personali e di perquisizioni domiciliari, pretendono l'atto motivato dell'autorità giudiziaria. Qualche perplessità potrebbe riguardare l'art. 52, 3° co., il quale subordina l'apertura coattiva dei «pieghi sigillati» all'autorizzazione del procuratore della Repubblica ovvero dell'autorità giudiziaria più vicina. I problemi che si pongono sono due: a) la corrispondenza non semplice nel titolo esecutivo e non richiede un apposito atto dell'autorità giudiziaria; sul punto v. le osservazioni critiche di FASCI, G. cost. 67, 734 ss.). ■ Venendo alle indagini tributarie, l'art. 52 d.p.r. n. 633/72 pone, quale presupposto necessario per lo svolgimento delle attività istruttorie suscettibili di indire maggiormente sulle libertà costituzionalmente garantite, l'ottenimento dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica, con la conseguenza che le risultanze delle attività istruttorie compite in disprezzo dei fondamentali diritti del cittadino non possono essere assunte di per sé a giustificazione e a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito» (C. Cost. 73/54), venendo meno

stenti telematici, in virtù del fatto che l'accesso a tali mezzi di comunicazione richiede pur sempre l'espletamento di una procedura elementare diretta al superamento di un impedimento fisico, assimilabile all'apertura di un plico (Viorio, *I poteri di indagine dell'amministrazione finanziaria*, op. cit., 392 ss.); b) la corrispondenza non cessa di essere tale in seguito alla semplice apertura della busta e neppure, secondo taluni, dopo la lettura del messaggio da parte del destinatario sicché, al fine di superare i dubbi di legittimità costituzionalità per la tutela della libertà personale² e tra queste v'è l'alto motivo dell'autorità giudiziaria [UCKMAR - MARCHESELLI, D. e prat. trib. 98, 1, 24]; Viorio, *I poteri di indagine dell'amministrazione finanziaria*, op. cit., 394; lo stesso vizio viene ravvisato da VIGENZI, *Fueta del cittadino e sanzioni amministrative pecuniarie*, in AA. VV. (a cura di MОССЕНТ), *Procedimenti tributari e garanzie del cittadino* 84, 123, con riferimento alla normativa sul sequestro contenuta nell'art. 13 della l. n. 639 del 1981).

20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di specie limitazioni legislative, né di specie gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

SOMMARIO: I. Lo specifico ambito di applicazione della norma e gli obiettivi di tutela a favore dell'associazionismo religioso. II. La distinzione tra confessioni ed associazioni religiose. III. Il divieto di gravami fiscali e la possibile estensione del ruolo della disposizione nel fondare il principio di ugualanza di tutti gli enti religiosi.

I. Lo specifico ambito di applicazione della norma e gli obiettivi di tutela a favore dell'associazionismo religioso. ■ Se l'art. 8 Cost. si mostra indirizzato ad affermare una «libertà positiva» delle confessioni religiose, l'art. 20 Cost., per quanto interessa, è incentrato su di un principio di «garanzia e non discriminazione» in negativo, nel senso che il carattere ecclesiastico ed i fini di religione e di culto non possono essere causa di limitazioni legislative o di trattamenti fiscali determinanti, affinché la disposizione possa essere considerata in linea con il dettato costituzionale, in quanto idonea a tutelare la segretezza della corrispondenza in tutti i casi in cui essa sia trasmessa con mezzi diversi dal plico sigillato, può fornire anche la locuzione «e similare», quanto alla sua capacità giuridica, con cui si chiude la parte della disposizione dedicata alle aperture coattive, ravisando una similitudine rispetto ai «pieghi sigillati» sia dei plichi chiusi ma non sigillati, sia della corrispondenza trasmessa via internet o altri si-

l. rischio paventato proprio anche durante i lavori preparatori (cfr. BERETTINI, *Art. 20. Comm. Bifilio-Cefoloni-Olivetti*, I, 441, nn. 1). ■ Si deve precisare, peraltro, che la «scopertura» offerta dall'art. 20 non è concettivamente a quella garantita dall'art. 8. Quest'ultima norma si riferisce, infatti, alle confessioni religiose, badrone l'art. 20 ha come destinatari gli enti ecclesiastici e le associazioni ed istituzioni aventi finalità di religione o di culto. Proprio anche per questo suo ambito applicativo, la disposizione si presta a fornire un solido supporto di tutela per i nuovi movimenti religiosi (cfr. COPPOLA, *Aspetti dello stato, chiesa cattolica e confessioni religiose nella costituzione italiana*, in D. @ Storia 03, Quaderno n. 2).